

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
5861	28 novembre 2006	ISTITUZIONI

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 18 settembre 2006 presentata nella forma elaborata da Manuele Bertoli e cofirmatari per la modifica dell'articolo 26 capoverso 1 della LEDP (per una definizione chiara del periodo durante il quale è possibile il voto per corrispondenza)**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci permettiamo prendere posizione sull'iniziativa parlamentare del 18 settembre 2006 presentata nella forma elaborata dal deputato Manuele Bertoli e cofirmatari per la modificazione dell'articolo 26 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP). L'atto parlamentare invita a modificare il periodo in cui l'avente diritto di voto possa votare per corrispondenza, stabilendo in generale che la documentazione sia inviata al più presto due settimane prima della data dello scrutinio.

Il Consiglio di Stato formula per contro la proposta di uniformare il termine per l'invio del materiale di voto nel caso di votazioni cantonali e comunali con quello per le votazioni federali.

L'articolo 26 LEDP disciplina la distribuzione del materiale di voto. Il primo capoverso fissa i termini di invio e il secondo capoverso stabilisce che nel caso di elezioni cantonali o comunali la scheda di voto non è inviata al domicilio dell'avente diritto, salvo i casi in cui egli è legittimato a votare per corrispondenza sulla base dell'articolo 32 LEDP.

Il Consiglio di Stato reputa opportuno allineare i termini per la distribuzione del materiale di voto fissati dal diritto cantonale a quelli della legislazione federale laddove sia possibile. Ciò trova giustificazione anche in considerazione della necessità di lasciare tempo a sufficienza per la spedizione del materiale di voto agli Svizzeri e ai Ticinesi all'estero e per il ritorno per posta della scheda votata. I termini suggeriti nell'iniziativa parlamentare non consentirebbero il corretto e tempestivo esercizio del diritto di voto da parte di questa frangia dell'elettorato.

Il Governo reputa che sia compito dei partiti e dei comitati di sostegno organizzare per tempo le rispettive campagne informative ritenuto inoltre che l'autorità si fa carico da alcuni anni del compito di informare i cittadini riassumendo le argomentazioni contrarie e favorevoli a questo o a quell'oggetto posto in votazione. L'opuscolo viene inviato contemporaneamente con il materiale di voto e pertanto esso è messo a disposizione dell'avente diritto di voto a partire dal momento in cui egli può votare.

## **Votazioni e elezioni federali**

L'articolo 11 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) stabilisce che, per gli scrutini fondati sul diritto federale, gli aventi diritto di voto ricevono il materiale al minimo tre e al massimo quattro settimane prima del giorno della votazione o dell'elezione. Di conseguenza, la legislazione federale è assai precisa e, in questi casi, il Cantone non ha alcuna possibilità di accorciare o modificare il termine. La legge cantonale si limita pertanto, per chiarezza, a riprendere tale principio.

Su questo punto, la proposta formulata nell'iniziativa parlamentare è in contrasto con il diritto federale e non potrebbe ottenere l'approvazione della Confederazione in conformità all'articolo 91 capoverso 2 della legge federale sui diritti politici.

## **Votazioni cantonali e comunali**

Nel caso di votazioni cantonali e comunali, il materiale di voto deve essere inviato al più tardi dieci giorni prima la data della votazione o dell'elezione.

Per evitare ripetute chiamate al voto dei cittadini e per contenere i costi, quando possibile, il Cantone e i Comuni abbinano le votazioni di loro competenza a quelle federali. In questi casi, per effettuare un solo invio del materiale di voto, anche la documentazione concernente i temi cantonali e comunali è spedita assieme a quella federale e quindi almeno tre settimane prima il giorno della votazione.

Si attira l'attenzione sul fatto che in alcuni casi, in particolare per l'iniziativa (art. 137 cpv. 1 LEDP) e per il referendum (art. 146 cpv. 1 LEDP), il diritto cantonale fissa un termine entro il quale deve essere indetta la votazione. In considerazione dei tempi di preparazione e di stampa del materiale di voto e della sua consegna ai Comuni, sarà più difficile rispettare tale termine, che è comunque d'ordine.

## **Elezioni cantonali e comunali**

Anche per le elezioni cantonali e comunali il materiale di voto ora deve essere inviato al più tardi dieci giorni prima la data della votazione o elezione. L'elezione dei due deputati del Cantone Ticino del Consiglio degli Stati è disciplinata dal diritto cantonale ma poiché essa si tiene contemporaneamente a quella del Consiglio nazionale, la documentazione è inviata all'elettore almeno tre settimane prima, assieme al materiale riguardante il Consiglio nazionale.

Per le elezioni cantonali e comunali, l'atto parlamentare propone che il materiale di voto debba essere inviato al più tardi due settimane prima del giorno dell'elezione, estendendo quindi l'attuale termine di dieci giorni. In questi casi l'elenco definitivo dei candidati e l'ordine di sorteggio delle liste è conosciuto solo sei settimane prima della data dell'elezione. Non appena le liste divengono definitive, occorre preparare il materiale di voto, stamparlo e distribuirlo ai Comuni che lo inviano in seguito agli elettori. In considerazione dei tempi per queste operazioni, si reputa opportuno fissare un termine un po' più breve rispetto a quello per le votazioni e quindi il termine proposto nell'iniziativa parlamentare è ragionevole.

## **Elezione del sindaco e turno di ballottaggio**

L'elezione del sindaco ha luogo quattro settimane dopo l'elezione del municipio. Le candidature devono essere presentate entro il secondo lunedì antecedente la data dell'elezione e possono essere ritirate entro la settimana seguente. Di conseguenza, esse diventano definitive due settimane prima la data dell'elezione. Poiché i tempi per la preparazione e la distribuzione del materiale di voto sono ristretti, in questo caso il termine ultimo per l'invio ai cittadini è inevitabilmente breve e su questo punto la norma vigente va confermata.

Il turno di ballottaggio nel caso di elezioni con il sistema della maggioranza si tiene quattro settimane dopo il primo turno. Poiché anche in questo caso i tempi sono molto stretti, non è possibile preparare e distribuire il materiale di voto entro i termini stabiliti per le votazioni o le altre elezioni e si rende necessario fissare un termine breve. L'attuale articolo 26 è silente su questo punto e si approfitta dell'occasione per completare la disposizione.

Di recente, la Cancelleria federale ha effettuato un'indagine sul voto per corrispondenza. Lo studio, pubblicato il 31 marzo 2006, si fonda sui dati raccolti nei Comuni svizzeri in occasione della votazione federale del 27 novembre 2005 (Voto per corrispondenza - Analisi della votazione popolare federale del 27 novembre 2005, Cancelleria federale, Berna)<sup>1</sup>. Dallo stesso emerge che su 26 Cantoni, in 23, compreso il Cantone Ticino, più della metà dei votanti ha inviato la scheda per corrispondenza. Di questi, la maggior parte dei voti è stata espressa nel corso delle ultime due settimane. Per quanto riguarda il Cantone Ticino, quasi sei votanti su dieci ha votato per corrispondenza nell'ultima settimana, quasi un quarto nella penultima settimana mentre all'incirca uno su cinque ha votato nel corso della quart'ultima o della terz'ultima settimana.

In conclusione, il diritto federale impone l'invio del materiale di voto concernente le consultazioni federali con un anticipo di almeno tre settimane sul giorno della votazione o dell'elezione e pertanto, su questo punto la proposta formulata nell'iniziativa parlamentare è in contrasto con le norme federali. Per quanto riguarda le votazioni del diritto cantonale, il Consiglio di Stato reputa opportuno fissare i medesimi termini vigenti a livello federale.

Il Governo condivide l'estensione del termine ultimo di invio a due settimane nel caso di elezioni cantonali e comunali e invita a completare la legge con il riferimento ai turni di ballottaggio.

	<b>legislazione vigente</b>	<b>proposta del Consiglio di Stato</b>	<b>proposta dell' iniziativa</b>
votazioni federali	tre settimane	tre settimane	due settimane
elezioni federali	tre settimane	tre settimane	due settimane
votazioni cantonali e comunali	dieci giorni	tre settimane	due settimane
elezioni cantonali e comunali	dieci giorni	due settimane	due settimane
elezione del sindaco	cinque giorni	cinque giorni	cinque giorni
turno di ballottaggio	(legge silente)	cinque giorni	-

Pertanto, per le ragioni esposte, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio a modificare l'articolo 26 capoverso 1 LEDP secondo la proposta formulata nel disegno di legge allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

<sup>1</sup> Il testo è pubblicato in: <http://www.bk.admin.ch/dokumentation/publikationen/00284/index.html?lang=it> (stato 17 novembre 2006).

Disegno di

## **LEGGE**

**sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 28 novembre 2006 n. 5861 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 è modificata come segue:

**Art. 26 cpv. 1**

<sup>1</sup>Il Municipio invia il materiale di voto al domicilio di ogni avente diritto di voto avuto riguardo dei seguenti termini rispetto al giorno dell'elezione o della votazione:

- al più tardi tre settimane prima nel caso di votazione;
- al più tardi tre settimane prima nel caso di elezione federale;
- al più tardi due settimane prima nel caso di elezione cantonale o comunale;
- al più tardi cinque giorni prima nel caso di elezione del Sindaco o di turno di ballottaggio.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.